

Milano 31 maggio 2017

A MANI E VIA PEC

Gent.mi Signori
FERRARINI MARIA LICIA
FERRARINI LUCA
FERRARINI LUCIO
FERRARINI LIA
FERRARINI LISA
BOTTI LINA

Spettabile
ELLE INVEST S.A.
AGRI FOOD S.A.

Spettabili Tutti,
abbiamo ricevuto la Vostra proposta di transazione di data 31.5.2017 che qui di seguito integralmente trascriviamo:

“Facciamo seguito ai precorsi incontri e colloqui, anche per il tramite dei buoni uffici dei rispettivi legali, per confermare le intervenute intese e, quindi, la nostra disponibilità a sottoscrivere il sotto indicato accordo, anche di natura transattiva

TRA

- **FERRARINI MARIA LICIA** omissis **FERRARINI LUCA** omissis **FERRARINI LUCIO** omissis, **FERRARINI LIA** omissis **FERRARINI LISA** omissis e **BOTTI LINA** omissis, *la quale qui agisce in proprio e quale erede del Signor Ferrarini Lauro; qui precisato che la Signora Lina Botti, anche nel prosieguo del presente atto, andrà sempre considerata come parte dello stesso nella predetta sua duplice veste, ancorché non espressamente specificato, nonché **AGRI-FOOD S.A.** (con sede in 17 rue Beaumont, Lussemburgo in persona di Luca Ferrarini C.F. FRR LCU 59E01 H223W ed **ELLE INVEST S.A.** con sede in 17 Rue Beaumont, Lussemburgo in persona di Luca Ferrarini C.F. FRR LCU 59E01 H223W*

- **DA UNA PARTE** -

E

VENETO BANCA S.P.A. (C.F. 00208740266), con sede legale in Montebelluna (TV), Piazza G.B. Dall'Armi n. 1, in persona di Dott. Marco Maffei (di seguito: **Veneto Banca** o la **Banca** ed, unitamente ai Consorti Ferrarini ed alle Società: le **Parti**)



- DALL'ALTRA PARTE -

e con la partecipazioni di

- **IMMOBILIARE VENDINA S.R.L.**, con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1, in persona di Lucio Ferrarini;
- **FERRARINI S.P.A.**, con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 in persona di Lisa Ferrarini;
- **VISMARA S.P.A.**, con sede in Casatenovo (LC), via S. Anna n. 5 in persona di Lucio Ferrarini

(qui di seguito, collettivamente: le **Finanziatrici**) che partecipano al presente atto per quanto in appresso specificato

VA PREMESSO

- a) che le società Agri - Food S.A. ed Elle Invest S.A. (qui di seguito: **Società**) ed i Signori Maria Licia Ferrarini, Luca Ferrarini, Lucio Ferrarini, Lia Ferrarini, Lisa Ferrarini e Lina Botti (d'ora in poi, collettivamente, anche: **Consorti Ferrarini**) inviavano a Veneto Banca delle diffide, tramite il legale incaricato, Avv. Giovanni Maccagnani, assumendo che le azioni di cui al sotto riportato prospetto sarebbero state acquistate con l'assistenza finanziaria - vietata dall'art. 2358 c.c. - di Veneto Banca che avrebbe variamente finanziato società riferibili ai Consorti Ferrarini, con utilizzo di parte dei predetti finanziamenti per il preteso acquisto delle azioni di seguito indicate:

Intestazione azioni	n. azioni acquistate
Ferrarini Maria Licia	33.558
Ferrarini Luca	126.485
Ferrarini Lucio	76.282
Ferrarini Lia	284.809
Ferrarini Lisa	294.490
Botti Lina	21.282
Agri Food SA	140.000
Elle Invest SA	160.000
	1.136.906

nelle date e con gli esborsi noti alle parti, che reciprocamente si esonerano dal qui riportarli;

- b) che Veneto Banca, da parte sua, negava che nel caso di specie si ricadesse - così come ex adverso preteso - nella fattispecie delle cosiddette "operazioni bacciate", anche alla luce di ripetute ammissioni rese in tempi insospetti, sia dai legali rappresentanti delle società coinvolte, sia da svariate persone fra i Consorti Ferrarini. In ogni caso, l'asserita assistenza finanziaria, anche se (in tesi) prestata, doveva considerarsi valida stante l'inapplicabilità dell'art. 2358 c.c. alle società cooperative (come lo era Veneto Banca) - soggette alla distinta disciplina di cui



all'art. 2529 c.c. - e stante la sussistenza, quanto meno per le operazioni poste in essere sino a tutto l'esercizio 2011, dei presupposti di cui al suddetto art. 2529 c.c. (in termini di utili distribuibili e riserve disponibili) per poter legittimamente effettuare i pretesi finanziamenti;

- c) che nel prosieguo dei colloqui tra le Parti sono stati esaminati in contraddittorio i singoli rapporti ed, all'esito di detta verifica, i Consorti Ferrarini hanno dato atto che solo n. 150.012 azioni in loro proprietà erano state frutto di operazioni finanziariamente assistite; mentre hanno riconosciuto che le restanti n. 686.894 azioni in loro proprietà erano state acquistate con provvista personale degli stessi Consorti Ferrarini;*
- d) che a conclusione delle predette verifiche è risultato aver formato, altresì, oggetto di assistenza finanziaria le n. 300.00 azioni detenute da Agri-Food S.A. ed Elle Invest S.A.: le quali, sommate a quelle dei Consorti Ferrarini, portano ad un totale di n. 450.012 azioni per un controvalore (giusta i prezzi di acquisto pagati) di complessivi € 16.178.157,00;*
- e) che gli interessati (in primis i Consorti Ferrarini) dichiaravano e riconoscevano, quindi, che le restanti n. 686.894 erano state oggetto di acquisti effettuati con provvista propria dei Consorti Ferrarini;*
- f) che anche per le azioni frutto di "operazioni baciate" Veneto Banca ribadiva, comunque, la legittimità dell'assistenza finanziaria prestata, stante l'applicabilità alle società cooperative del disposto dell'art. 2529 c.c. ed il rispetto, nel caso di specie, dei parametri ivi previsti (quanto ad utili e riserve);*
- g) che i Consorti Ferrarini e le Società hanno contestato, altresì, alla Banca violazioni varie riconducibili al collocamento dei titoli azionari, alla non corretta rappresentazione della illiquidità dei predetti titoli, come pure della situazione economico-patrimoniale della Banca, nonché alla violazione in genere degli obblighi informativi e di comportamento gravanti sugli intermediari finanziari ai sensi del TUF e dei relativi Regolamenti Consob di attuazione;*
- h) che Veneto Banca contestava la fondatezza di detti addebiti;*
- i) che alla fine si è giunti, anche grazie al tramite dei buoni uffici dei legali, ad una soluzione che consenta di chiudere con transazione generale ex art. 1975, comma 1, c.c. - salvo quanto specificato nell'art. 6) che segue - la vertenza insorta sulla pretesa illegittimità, sia degli acquisti di azioni Veneto Banca perchè frutto di "operazioni baciate", sia e conseguentemente della quota-parte dei finanziamenti concessi da Veneto Banca ed utilizzata per gli acquisti azionari in asserita violazione dell'art. 2358 c.c.;*

tutto ciò premesso, confermiamo che siamo disponibili a transigere la vertenza alle seguenti condizioni:



- 1) *Le premesse formano parte integrante del presente atto e si hanno per qui richiamate a formare patto.*
- 2) *Le Parti si danno atto che - a seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio - le azioni che si assumono acquistate in violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. sono quelle di seguito indicate:*

Intestazione azioni	n. azioni acquistate
Ferrarini Maria Licia	14.828
Ferrarini Luca	59.980
Ferrarini Lucio	8.475
Ferrarini Lia	31.645
Ferrarini Lisa	32.720
Botti Lina	2.364
Agri Food SA	140.000
Elle Invest SA	160.000
TOTALE	450.012

I Consorti Ferrarini dichiarano e riconoscono che le n. 686.894 azioni Veneto Banca riferibili agli stessi Signori Maria Licia Ferrarini, Luca Ferrarini, Lucio Ferrarini, Lia Ferrarini, Lisa Ferrarini e Lina Botti - per un controvalore, all'epoca degli acquisti, di complessivi € 26.904.004,00 - sono state acquistate con provvista propria e, come tale, senza assistenza finanziaria di Veneto Banca.

- 3) *Veneto Banca - preso atto delle dichiarazioni che precedono - s'obbliga in via transattiva a corrispondere alle Società ed ai Consorti Ferrarini - in sostanziale contestualità con l'accettazione di questa proposta - la somma complessiva di € 16.500.000,00, di cui € 16.178.157,00 quale controvalore delle azioni che si assumono illegittimamente acquistate, al loro prezzo di acquisto, e la restante somma a titolo di interessi forfettariamente così convenuti; il tutto come meglio specificato nel sotto riportato prospetto.*

E così:

Intestazione azioni	n. azioni finanziate	prezzo d'acquisto	interessi forfetari
Ferrarini Maria Licia	14.828	586.533,00	
Ferrarini Luca	59.980	2.159.280,00	
Ferrarini Lucio	8.475	305.100,00	
Ferrarini Lia	31.645	1.139.220,00	
Ferrarini Lisa	32.720	1.177.920	
Botti Lina	2.364	85.104	
Agri Food SA	140.000	4.970.000,00	
Elle Invest SA	160.000	5.755.000,00	
TOTALE	450.012	16.178.157,00	321.843,00

La somma di Euro 16.500.000,00 di cui sopra viene corrisposta dalla Banca in via transattiva e, comunque e per quanto necessari, anche a titolo di ripetizione della parte di finanziamenti che si assume invalidamente erogata in violazione dell'art.



2358 c.c.; ferma ed impregiudicata la restante parte dei finanziamenti concessi da Veneto Banca, anche in considerazione della naturale scindibilità delle prestazioni pecuniarie.

Resta, dunque, inteso che gli ulteriori rapporti eventualmente in essere tra la Banca ed i firmatari del presente accordo - e/o, comunque, con società diverse da quelle sottoscrittrici del presente accordo, ma riferibili ai Consorti Ferrarini - continueranno ad essere regolati e disciplinati dai relativi contratti e successive loro modifiche ed integrazioni.

Quanto alla somma forfetaria imputata ad interessi, i Consorti Ferrarini e le Società provvederanno a suddividersela al loro interno, con esonero di Veneto Banca da ogni responsabilità sul punto

- 4) *I Consorti Ferrarini e le Società, con il consenso delle "Finanziatrici" - che a tal fine sottoscrivono la presente scrittura - conferiscono a Veneto Banca mandato e delegano la stessa irrevocabilmente, ai sensi degli artt. 1269 e 1723, comma 2, c.c., di versare la somma di € 16.500.000,00 alle società Immobiliare Vendina S.r.l." (con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 C.F. 02050110358) quanto ad Euro 166.000,00; "Le Rocce S.r.l." (con sede in Bologna, via Bellombra 1/4a C.F. 02222540375) quanto ad Euro 10.326.000,00; "Ferrarini S.p.a." (con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 C.F. 02720460357, quanto ad Euro 1.827.000,00; "Vismara S.p.a." (con sede in Casatenovo (LC), via S. Anna n. 5 C.F. 02127560346) quanto ad Euro 1.038.000,00; "Società Agricola Elle ss" (con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 C.F. 02281200358) quanto ad Euro 946.000,00; "Agri-Food Sa." (con sede in 17 Rue Beaumont, Lussemburgo C.F. 919094140356) quanto ad Euro 1.427.000,00; "Agri-Food Investments" (con sede in 17 rue Beaumont, Lussemburgo C.F. 91094150355) quanto ad Euro 308.000,00; "Elle Invest" (con sede in 17 Rue Beaumont, Lussemburgo C.F. 91175960359), quanto ad Euro 462.000,00, sui conti correnti a queste intestati presso Veneto Banca, ch'essi si riservano di indicare in prosieguo; fermo restando che i deleganti ed i delegatari provvederanno al loro interno a regolare i reciproci rapporti, con espresso esonero da ogni responsabilità di Veneto Banca.*
- 5) *Con quanto sopra convenuto le Parti reciprocamente si danno atto d'aver concluso - salvo quanto si dirà all'art. 6) che segue - una transazione generale in relazione a quanto denunciato dalle Società e dai Consorti Ferrarini e, comunque, in relazione alle vertenze insorte con Veneto Banca per l'asserita illegittimità delle "operazioni bacciate", per la contestata violazione degli obblighi informativi sulle caratteristiche di illiquidità dei titoli azionari sottoscritti, nonché per gli ulteriori presupposti e titoli tutti indicati alle lettere a) e ss. delle premesse, nessuno escluso.*



Sicché nulla l'una parte dall'altra avrà a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, in qualsivoglia sede, per quanto qui amichevolmente composto e transatto

- 6) *Ferma la natura transattiva del presente atto, stipulato a definizione della vertenza insorta tra le Parti in relazione ai presupposti e titoli tutti di cui in premesse, la presente scrittura – lì ove si dà atto che i Consorti Ferrarini hanno utilizzato per l'acquisto di n. 686.894 titoli azionari (per un controvalore di complessivi Euro 26.904.004,00) liquidità e provvista proprie senza ottenere, dunque, per detti acquisti l'assistenza finanziaria della Banca - riveste carattere di negozio ricognitivo, e non già transattivo.*
- 7) *I Consorti Ferrarini, le Società, così come le Finanziatrici, dando atto che la presente scrittura copre in via transattiva ogni loro ragione di credito, pretesa risarcitoria e/o restitutoria, doglianza ed istanza in relazione ai presupposti e titoli tutti di cui in premesse, s'obbligano conseguentemente a non richiedere - ove ancor astrattamente possibile in forma individuale - i benefici dell'Offerta Pubblica di Transazione formulata da Veneto Banca nei confronti dei titolari di azioni ed obbligazioni convertibili acquistate o sottoscritte nel periodo tra l'1.01.2007 ed il 31.12.2016; offerta i cui termini e presupposti sono disciplinati da apposito regolamento pubblicato sul sito internet di Veneto Banca dedicato all'iniziativa medesima. Sicché gli stessi s'obbligano – nel caso in cui fossero stati destinatari di detta offerta transattiva - a non chiedere di poter aderire alla stessa, riconoscendo e dichiarando di considerarsi pienamente soddisfatti e tacitati a fronte di quanto convenuto nel presente atto.*
- 8) *L'imposta di registro relativa alla presente scrittura, in quanto perfezionata per scambio di corrispondenza, è dovuta solo in caso di uso e farà carico alla parte che con il proprio inadempimento avrà integrato il presupposto per l'applicazione dell'imposta rendendo necessario l'uso della scrittura medesima.*
- 9) *Ogni eventuale comunicazione effettuata in esecuzione del, o in relazione al, presente atto dovrà essere inoltrata:
- se alle Società od ai Consorti Ferrarini od alle Finanziatrici in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 alla c.a. di Luca Ferrarini, eletto come mandatario e domiciliatario per ricevere le comunicazioni in questione;
- se a Veneto Banca in Montebelluna, Piazza G.B. Dall'Armi n. 1.
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente atto o ad esso relativa sarà inviata per lettera raccomandata a.r. ai domicili sopra indicati, ovvero al diverso domicilio successivamente indicato dalle Parti, con indicazione da effettuarsi sempre a mezzo lettera raccomandata a.r.
In alternativa alla forma della raccomandata a.r. è consentito alle Parti anche*



l'effettuazione di comunicazioni a mezzo PEC, così indirizzate:

- *se ai Consorti Ferrarini, alle Società ed alle Finanziatrici, all'indirizzo PEC ferrarini.spa@legalmail.it;*

- *se a Veneto Banca s.p.a. al seguente indirizzo PEC affari.societari@cert.venetobanca.it*

ovvero ai diversi indirizzi PEC successivamente comunicati dalle Parti.

10) *Le Parti s'obbligano a mantenere riservati la sottoscrizione ed il contenuto del presente atto.*

11) *Qualsiasi modifica del presente atto, per essere valida ed efficace, dovrà risultare da atto scritto firmato da tutte le Parti.*

12) *Per qualsiasi controversia relativa al presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso; salve, ovviamente, le ipotesi di competenza territoriale inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.*

13) *Sottoscrive il presente atto – ai soli fini della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 della Legge Professionale – l'Avv. Giovanni Maccagnani.*

Ove siate d'accordo su quanto sopra, vorrete restituirci copia della presente sottoscritta in segno d'accettazione ed - ai soli fini della rinuncia alla solidarietà professionale – sottoscritta, altresì, dall'Avv. Aldo Laghi.

Cordiali saluti

FERRARINI MARIA LICIA

F.to Ferrarini Maria Licia

FERRARINI LUCA

F.to Ferrarini Luca

FERRARINI LUCIO

F.to Ferrarini Lucio

FERRARINI LIA

F.to Ferrarini Lia

FERRARINI LISA

F.to Ferrarini Lisa

BOTTI LINA

F.to Botti Lina

AGRI FOOD S.A.

F.to Luca Ferrarini

ELLE INVEST S.A.

F.to Luca Ferrarini

per la rinuncia alla solidarietà

Avv. Giovanni Maccagnani

F.to Avv. Giovanni Maccagnani"

* * *



Con la sottoscrizione della presente dichiariamo di accettare, tutto quanto sopra, nulla eccettuato, proposto.

VENETO BANCA S.P.A.

-Dott. Marco Maffei -

(giusta procura allegata in copia)

Avv. Paolo Laghi

(solo per rinuncia alla solidarietà ex art. 13, comma 8°,
legge n. 247/2012)



Repertorio n. 39.186

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette), nel giorno martedì trenta del mese di maggio

(30 maggio 2017)

in Milano, via Cusani n. 16

avanti a me dottor Angelo Busani, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Distretto di Milano,

è presente il signor

MASSIMO LANZA, nato ad Aosta (AO) il giorno 4 agosto 1946, domiciliato per la carica ove appresso,

non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante di

"VENETO BANCA società per azioni" (già "Veneto Banca s.c.p.a."), una banca costituita in forma di società per azioni ai sensi della legge italiana, con sede in Montebelluna (TV), Piazza G.B Dall'Armi n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. 00208740266, numero R.E.A. 88163, capitale sociale al 30 Giugno 2016 pari ad Euro 1.373.460.103,00, scritta all'Albo degli Enti Creditizi presso la Banca d'Italia, codice meccanografico A.B.I. 5035.1, società capogruppo del Gruppo Bancario "VENETO BANCA", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari di cui all'art. 64 del D. Lgs. 1° settembre n. 385 con il n. 5035.1;

di seguito "VENETO BANCA",

munito degli occorrenti poteri ai sensi del vigente statuto sociale e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta in data 28 marzo 2017,

comparsa, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo,

premessi che

a) che le società AGRI-FOOD S.A., con sede in 17 rue Beaumont, Lussemburgo in ed ELLE INVEST S.A. con sede in 17 Rue Beaumont, Lussemburgo (qui di seguito: Società) ed i Signori FERRARINI MARIA LUCIA nata a Reggio Emilia il 14.08.1961, C.F. FRR MLC 61M54 H223V, FERRARINI LUCA nato a Reggio Emilia il 01.05.1959 C.F. FRR LCU 59E01 H223W, FERRARINI LUCIO nato a Reggio Emilia il 15.05.1960 C.F. FRR LCU 60E15 H223D, FERRARINI LIA nata a Reggio Emilia il 09.02.1968 C.F. FRR LIA 68B49 H223H, FERRARINI LISA nata a Reggio Emilia il 30.04.1963 C.F. FRR LSI 63D70 H223T e BOTTI LINA (nata a Sassuolo (MO) il 05.03.1936 C.F. BTT LNI 36C45 I462F (d'ora in poi, collettivamente, anche: Consorti Ferrarini) sono giunti con Veneto Banca ad una soluzione che consenta di chiudere con transazione generale ex art. 1975, comma 1, c.c. - salvo quanto specificato nell'art. 6) che segue - la vertenza insorta sulla pretesa illegittimità, sia di acquisti di azioni Veneto Banca perché frutto di "operazioni bacciate", sia e conseguentemente della quota-parte dei finanziamenti concessi da Veneto Banca ed utilizzata per gli acquisti azionari in asserita violazione dell'art. 2358 c.c.;

b) che il Contratto comporterà che Veneto Banca si obblighi in via transattiva a corrispondere alle Società ed ai Consorti Ferrarini la somma complessiva di € 16.500.000,00, di cui € 16.178.157,00 quale controvalore delle azioni che si assumono illegittimamente acquistate, al loro prezzo di acquisto, e la restante somma a titolo di interessi forfettariamente così convenuti; il tutto come meglio specificato prospetto riportato al n. 2) che segue;

Massimo Lanza

Angelo Busani



Angelo Busani



tutto ciò premesso,

nomina e costituisce procuratore speciale di VENETO BANCA, i signori:

MAFFEI MARCO, nato a Novara il 05/03/1963;

TESTA DAVIDE, nato a Venezia il 20/01/1965;

PALINI MARCO VITTORIO, nato a Casteggio il 23/02/1960;

tutti domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede di Veneto Banca ove sopra, affinché, in nome e per conto di VENETO BANCA, in via tra di loro disgiunta, abbiano a stipulare un accordo tra la stessa Veneto Banca da un lato e le Società e i Consorti Ferrarini dall'altro (assieme le "Parti") (il "Contratto"), in cui sia convenuto sostanzialmente quanto segue:

1) Le Parti si danno atto che - a seguito delle verifiche effettuate in contraddittorio - le azioni che si assumono acquistate in violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 c.c. sono quelle di seguito indicate:

Intestazione azioni	n. azioni acquistate
Ferrarini Maria Licia	14.828
Ferrarini Luca	59.980
Ferrarini Lucio	8.475
Ferrarini Lia	31.645
Ferrarini Lisa	32.720
Botti Lina	2.364
Agri Food SA	140.000
Elle Invest SA	160.000
TOTALE	450.012

I Consorti Ferrarini dichiarano e riconoscono che le n. 686.894 azioni Veneto Banca riferibili agli stessi Signori Maria Licia Ferrarini, Luca Ferrarini, Lucio Ferrarini, Lia Ferrarini, Lisa Ferrarini e Lina Botti - per un controvalore, all'epoca degli acquisti, di complessivi € 26.904.004,00 - sono state acquistate con provvista propria e, come tale, senza assistenza finanziaria di Veneto Banca.

2) Veneto Banca - preso atto delle dichiarazioni che precedono - s'obbliga in via transattiva a corrispondere alle Società ed ai Consorti Ferrarini - in sostanziale contestualità con l'accettazione di questa proposta - la somma complessiva di € 16.500.000,00, di cui € 16.178.157,00 quale controvalore delle azioni che si assumono illegittimamente acquistate, al loro prezzo di acquisto, e la restante somma a titolo di interessi forfettariamente così convenuti; il tutto come meglio specificato nel sotto riportato prospetto.

E così:

Intestazione azioni	n. azioni finanziate	prezzo d'acquisto	interessi forfetari
Ferrarini Maria Licia	14.828	586.533,00	
Ferrarini Luca	59.980	2.159.280,00	



I
I
3
F
i
in
1
B
0
0
0
0
1
9
9
9
in
re
4)
qu
de
ins
co
azi
pre
Sic
in c
5)
tra

Ferrarini Lucio	8.475	305.100,00	
Ferrarini Lia	31.645	1.139.220,00	
Ferrarini Lisa	32.720	1.177.920	
Botti Lina	2.364	85.104	
Agri Food SA	140.000	4.970.000,00	
Elle Invest SA	160.000	5.755.000,00	
TOTALE	450.012	16.178.157,00	321.843,00

La somma di Euro 16.500.000,00 di cui sopra viene corrisposta da Veneto Banca in via transattiva e, comunque e per quanto necessari, anche a titolo di ripetizione della parte di finanziamenti che si assume invalidamente erogata in violazione dell'art. 2358 c.c.; ferma ed impregiudicata la restante parte dei finanziamenti concessi da Veneto Banca, anche in considerazione della naturale scindibilità delle prestazioni pecuniarie.

Resta, dunque, inteso che gli ulteriori rapporti eventualmente in essere tra la Banca ed i firmatari del Contratto - e/o, comunque, con società diverse da quelle sottoscrittrici del Contratto, ma riferibili ai Consorti Ferrarini - continueranno ad essere regolati e disciplinati dai relativi contratti e successive loro modifiche ed integrazioni.

Quanto alla somma forfetaria imputata ad interessi, i Consorti Ferrarini e le Società provvederanno a suddividersela al loro interno, con esonero di Veneto Banca da ogni responsabilità sul punto.

3) I Consorti Ferrarini e le Società, con il consenso delle società Immobiliare Vendina s.r.l., Ferrarini S.p.A. e Vismara S.p.A., innanzi meglio precisate, e che a tal fine sottoscriveranno il Contratto (le "Finanziatrici") conferiscono a Veneto Banca mandato e delegano la stessa irrevocabilmente, ai sensi degli artt. 1269 e 1723, comma 2, c.c., di versare la somma di € 16.500.000,00, ripartita per le quote che saranno indicate nel Contratto stesso, alle società Immobiliare Vendina S.r.l." (con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 C.F. 02050110358); "Le Rocce S.r.l." (con sede in Bologna, via Bellombra 1/4a C.F. 02222540375); "Ferrarini S.p.a." (con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 C.F. 02720460357, "Vismara S.p.a." (con sede in Casatenovo (LC), via S. Anna n. 5 C.F. 02127560346), "Società Agricola Elle ss" (con sede in Reggio Emilia, via Lauro Ferrarini n. 1 C.F. 02281200358); "Agri-Food Sa." (con sede in 17 Rue Beaumont, Lussemburgo C.F. 919094140356; "Agri-Food Investments" (con sede in 17 rue Beaumont, Lussemburgo C.F. 91094150355); "Elle Invest" (con sede in 17 Rue Beaumont, Lussemburgo C.F. 91175960359), sui conti correnti a queste intestati presso Veneto Banca, che verranno indicati; fermo restando che i deleganti ed i delegatari provvederanno al loro interno a regolare i reciproci rapporti, con espresso esonero da ogni responsabilità di Veneto Banca.

4) Con quanto sopra convenuto le Parti reciprocamente si danno atto di concludere - salvo quanto si dirà all'art. 6) che segue - una transazione generale in relazione a quanto denunciato dalle Società e dai Consorti Ferrarini e, comunque, in relazione alle vertenze insorte con Veneto Banca per l'asserita illegittimità delle "operazioni bacciate", per la contestata violazione degli obblighi informativi sulle caratteristiche di illiquidità dei titoli azionari sottoscritti, nonché per gli ulteriori presupposti e titoli che verranno riportati nelle premesse al Contratto.

Sicché nulla l'una parte dall'altra avrà a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, in qualsivoglia sede, per quanto qui amichevolmente composto e transatto.

5) Ferma la natura transattiva del Contratto stipulando, a definizione della vertenza insorta tra le Parti in relazione ai presupposti e titoli tutti di cui in premesse, il Contratto - lì ove si


dà atto che i Consorti Ferrarini hanno utilizzato per l'acquisto di n. 686.894 titoli azionari (per un controvalore di complessivi Euro 26.904.004,00) liquidità e provvista proprie senza ottenere, dunque, per detti acquisti l'assistenza finanziaria della Banca - riveste carattere di negozio ricognitivo, e non già transattivo.

6) I Consorti Ferrarini, le Società, così come le Finanziatrici, dando atto che il Contratto copre in via transattiva ogni loro ragione di credito, pretesa risarcitoria e/o restitutoria, doglianza ed istanza in relazione ai presupposti e titoli tutti di cui in premesse, s'obbligano conseguentemente a non richiedere - ove ancor astrattamente possibile in forma individuale - i benefici dell'Offerta Pubblica di Transazione formulata da Veneto Banca nei confronti dei titolari di azioni ed obbligazioni convertibili acquistate o sottoscritte nel periodo tra l'1.01.2007 ed il 31.12.2016; offerta i cui termini e presupposti sono disciplinati da apposito regolamento pubblicato sul sito internet di Veneto Banca dedicato all'iniziativa medesima. Sicché gli stessi s'obbligano - nel caso in cui fossero stati destinatari di detta offerta transattiva - a non chiedere di poter aderire alla stessa, riconoscendo e dichiarando di considerarsi pienamente soddisfatti e tacitati a fronte di quanto convenuto nel Contratto.

A tale fine sono attribuiti agli stessi procuratori tutti i poteri e le facoltà necessari per portare a compimento il suddetto incarico, da esercitarsi sempre in via tra di loro disgiunta, compresi quelli di compiere e sottoscrivere atti, contratti e dichiarazioni, effettuare pagamenti e rilasciare quietanze, e di effettuare ogni altra operazione e formalità conseguente o connessa, venendo allo stesso conferita ogni più ampia facoltà, nessuna esclusa od eccettuata e senza che mai si possa a lui opporre difetto e/o indeterminatezza di poteri e/o di mandato, con esonero delle Parti e dei terzi in genere da ogni responsabilità dall'accertare che si siano verificati i presupposti o dal chiedere ulteriore documentazione del conferimento di poteri deliberativi e di rappresentanza, per la sussistenza dei quali è unico e sufficiente documento probatorio la presente procura speciale e l'intervento in atto con firma del suddetto procuratore.

Il tutto, con promessa di avere il suo operato per rato e valido sin da ora, senza bisogno di ulteriore conferma o ratifica, fino a revoca e senza alcun compenso per il mandatario.

Questo atto, scritto da persona di mia fiducia da me diretta su due fogli per tre facciate e parte della quarta pagina, viene da me notaio letto al comparente che lo approva e conferma e con me lo sottoscrive.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular notary seal. The seal contains the text "BANCA DI BERGAMO" and "NOTAIO" around a central emblem. The signature is written in a cursive style.

